

VERBALE DI ACCORDO

PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE DEL CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE DEL 3 DICEMBRE 2017 PER LE IMPRESE DEL VENETO

Il giorno 23 febbraio 2018 presso la sede di Ebav in Venezia Marghera

tra

la **Confartigianato Imprese Veneto** rappresentata dal Presidente Agostino Bonomo, dal Segretario Regionale Francesco Giacomini, dal presidente di categoria Nazareno Ortoncelli e da Michele Varotto assistiti dal responsabile della divisione per le relazioni sindacali Ferruccio Righetto

la **CNA Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dal Presidente della CNA FITA Veneto Mariano Cesaro, assistiti dal Segretario Regionale Mario Borin, da Sergio Barsacchi responsabile regionale Cna Fita e dal responsabile delle relazioni sindacali Emanuele Cecchetti;

la **CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

la **FILT CGIL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale Renzo Varagnolo;

la **FIT CISL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale Capozucca Claudio e dal coordinatore regionale area contrattuale Marcello Greggio;

la **UILTRASPORTI UIL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale Daniele Zennaro e da Umberto Zerbini;

Premesso che:

- In data 3 dicembre 2017 è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL logistica trasporto merci e spedizione, di seguito CCNL;
- In data 31 gennaio 2018 le OOSS di categoria hanno sciolto la riserva a seguito del positivo risultato della consultazione dei lavoratori;

Visto che

- L'ipotesi di accordo ha introdotto importanti modifiche agli articoli del CCNL in essere, in particolar modo per quanto concerne la riclassificazione e sulla discontinuità;
- alcuni adempimenti ivi previsti possono essere svolti per il tramite di specifiche commissioni attivate negli enti bilaterali regionali;

Considerato che

- Una specifica commissione bilaterale denominata Sede Paritetica Regionale Autotrasporto Veneto (di seguito SPRAV) è già stata prevista dal contratto regionale del settore trasporto merci 17 giugno 2008;

Le parti come sopra costituite convengono:

1) Per le imprese comprese nella sfera di applicazione della Sezione Artigiana Autotrasporto Merci del CCNL, tutte le procedure previste dall'ipotesi di accordo 3 dicembre 2017 (a mero titolo esemplificativo: orario di lavoro ordinario per i conducenti, trattamento per i lavoratori nuovi assunti, flessibilità, orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue, nuove assunzioni di personale viaggiante, responsabilità dell'autista e del personale di scorta) saranno attivate a seguito del rinnovo del Contratto Regionale e successivamente svolte per il tramite dello SPRAV.


2) Le parti definiranno le modalità e la tempistica con cui le imprese di cui al punto 1) attiveranno le procedure e le comunicazioni per il tramite dello SPRAV. Pertanto non dovranno pervenire documentazioni di alcun tipo allo SPRAV fino alla definizione dell'intesa: eventuali comunicazioni inoltrate non saranno ritenute valide ai fini dell'espletamento della procedura.

Per quanto riguarda la discontinuità di cui all'art. 11 del CCNL le aziende provvederanno ad attribuire l'orario settimanale di 47 ore (personale viaggiante inquadrato con i parametri A,B,C,E,F) e di 44 ore (personale viaggiante inquadrato con i parametri G-H) sulla base di quanto previsto dal CCNL e la sussistenza o meno delle condizioni sarà verificata successivamente attraverso la procedura stabilita nell'intesa regionale.

3) Le parti confermano che, per le imprese comprese nella sfera di applicazione della Sezione Artigiana Autotrasporto Merci, la previsione dei versamenti alla bilateralità ed al Fondo Sanitario contenuta nel CCNL viene assolta attraverso Ebav e al Fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale come già previsto nel precedente contratto regionale.

4) L'accesso alle misure premiali previste dall'art. 6 del CCRL 17 marzo 2015 viene sospeso a decorrere dal 1 gennaio 2018. Per i dipendenti inquadrati con il liv 3 S J ed in forza alla data del 31 dicembre 2017 le parti convengono che gli stessi saranno collocati nei nuovi livelli previsti dal CCNL ed agli stessi saranno attribuiti, fino alla scadenza dei 30 mesi previsti, i soli minimi conglobati, con l'esclusione delle voci salariali derivanti dalla contrattazione regionale.

CONFARTIGIANATO IMPRESE
Veneto




Antonio Bellini

CNA Veneto



Emanuele

CASARTIGIANI Veneto



M. L. D'Alisi

FILT CGIL Veneto




Filippa

FIT CISL Veneto



Fit

UILTRASPORTI UIL Veneto



UIL